

2. Ai fini del controllo, le organizzazioni di produttori interessate tengono una contabilità della produzione e della commercializzazione dei prodotti ammissibili all'aiuto e comunicano ogni trimestre alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni necessarie ai fini del controllo.

3. Lo Stato membro decide gli elementi specifici che devono figurare nella contabilità e le informazioni che devono essere comunicate alle autorità competenti.

4. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo per il quale l'aiuto è stato concesso, le autorità nazionali

trasmettono alla Commissione una relazione annua sui quantitativi ed i valori prodotti e commercializzati, sulla situazione delle scorte e sui quantitativi ammissibili che hanno fruito dell'aiuto, dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1658/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione